



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

Il Tribunale di Rovigo, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:

dott.ssa . . . . . Presidente

dott.ssa . . . . . Giudice

dott.ssa . . . . . Giudice rel.

nel procedimento R.G.

promosso con reclamo ex art. 739 c.p.c. depositato in data 30.06.14

da

, con l'avv. Ballo;

RECLAMANTE

contro

con l'avv.

RECLAMATO

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza camerale del 18.07.2014,

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con reclamo ex art. 739 c.p.c. . . . . impugnava il decreto del Tribunale di Rovigo emesso in data 16.06.14 con il quale era stato rigettato il ricorso per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari promosso dall'odierna reclamante. Evidenziava, in particolare, di aver segnalato nel procedimento *a quo* che il proprio compagno, odierno reclamato,



fosse progressivamente diventato più aggressivo assumendo delle condotte potenzialmente lesive della propria integrità fisica e certamente lesive dell'integrità morale nei suoi confronti e nei confronti della figlia delle parti, . Aveva, pertanto, chiesto, che fosse ordinato al la cessazione delle condotte pregiudizievoli, che venisse allontanato dalla casa familiare o che gli fosse, comunque, ordinato di non avvicinarsi alla stessa per un periodo di sei mesi, che gli fosse ordinato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente per il medesimo periodo e che gli fosse imposta la corrisponsione all'odierna reclamante di un assegno periodico di mantenimento in favore della figlia pari ad e 400,00 mensili o, comunque, della somma ritenuta di giustizia. Evidenziava, in primo luogo, che nel procedimento *a quo* non era stata sentita la figlia della coppia in violazione dell'art. 315-bis c.c. e che il giudice di tale procedimento non aveva motivato il rigetto relativo alla richiesta di ascolto della minore ivi formulata. Evidenziava, inoltre, un'errata valutazione del giudice di prime cure in ordine alla rilevanza dei comportamenti del emersi all'esito dell'istruttoria espletata ed, in particolare, l'errata valutazione della gravità degli stessi ritenuti, appunto, da detto giudice tali da non superare la soglia di gravità necessaria per l'emissione dei provvedimenti richiesti. Evidenziava che l'art. 342-bis c.c. è norma funzionale alla tutela anche dell'integrità morale della persona e rilevava, inoltre, una carenza motivazionale del provvedimento impugnato con riferimento al percorso logico che ha portato il giudice ad escludere il superamento della soglia di gravità prevista dall'ordinamento per l'adozione dei provvedimento invocati. Chiedeva, pertanto, la riforma del provvedimento impugnato e l'emissione dei provvedimenti già precedentemente chiesti.

Con memoria di costituzione depositata in data 18.07.14 si costituiva .  
evidenziando che correttamente il giudice del provvedimento impugnato aveva ritenuto inopportuno l'ascolto della figlia delle parti minorenni e che, comunque, tale prova, oltre ad essere inammissibile in quanto nuova, sarebbe stata superflua ed irrilevante poiché era emerso, all'esito dell'istruttoria espletata, che i contrasti tra le parti derivavano proprio dalla diversità di vedute in



merito all'educazione della figlia Rilevava, inoltre, la correttezza della valutazione operata dal giudice di prime cure evidenziando l'inesistenza di condotte pregiudizievoli all'integrità fisica o morale asseritamente attribuite al Chiedeva, pertanto, il rigetto del reclamo proposto.

Quanto al primo motivo oggetto del reclamo, relativo alla mancata audizione della figlia minorenni delle parti ed alla carenza di motivazione sul punto nel provvedimento impugnato, il Collegio evidenzia di aver già valutato l'opportunità di procedere all'ascolto di ; avvenuto all'udienza del 18.07.14 .

Osserva, inoltre, il Collegio che, a seguito dell'istruttoria espletata e dell'audizione di ; sono emersi numerosi e reiterati episodi di violenza verbale posti in essere dal , nei confronti della reclamante. In particolare, la figlia della coppia, affermava che è da molti anni che i genitori litigano e che in diverse occasioni suo padre diceva brutte parole alla madre in sua presenza: *"E' da molti anni che i miei genitori litigano. Ricordo che papà tornava a casa e litigava con la mamma, senza senso. Io mi mettevo in mezzo per evitare che si picchiassero, davanti a me mio padre diceva brutte parole a mia madre, come "troia, puttana e simili" "* (cfr. verbale d'udienza del 18.07.14). Episodi simili sono emersi anche nell'istruttoria condotta nel giudizio *a quo* anche all'esito dell'escussione di , amico di , sentito come informatore in quel procedimento. Va evidenziato che tale soggetto è estraneo rispetto al nucleo familiare delle parti e deve ritenersi perciò stesso svincolato dalle dinamiche familiari che potrebbero portare al rilascio di deposizioni inattendibili. Quest'ultimo affermava di frequentare e la sua famiglia da ottobre del 2013 e di conoscere la parti del presente procedimento in virtù della frequentazione della figlia e della sua costante presenza nella casa familiare a seguito degli inviti di . Riferiva di almeno due episodi specifici nei quali il aggrediva verbalmente la , nell'ottobre 2013 e nel marzo 2014 in occasione dell'episodio nel quale sono intervenuti i Carabinieri a seguito di un litigio intercorso tra le parti (si tratta della vicenda avvenuta in data 07.03.14 più volte rappresentata dalle parti in causa). Con riferimento al primo episodio, tale informatore affermava:

"in particolare, ad ottobre 2013, il sig. \_\_\_\_\_ ha gridato in presenza mia e di \_\_\_\_\_ "brutta troia" alla sig.ra \_\_\_\_\_ affermando che la stessa andava a letto con tutti" ed, ancora, con riferimento al secondo episodio riferiva: "per venire ai fatti di marzo 2014, per i quali sono stati chiamati i Carabinieri, riferisco che il sig. \_\_\_\_\_ è entrato in casa e, dopo alcuni minuti, si è avvicinato alla sig.ra \_\_\_\_\_ gridandole di andarsene via perché non è casa sua, appellandola "brutta troia" e dicendole "vai a letto con altri" (cfr. verbale d'udienza del 20.05.14). Del resto, lo stesso \_\_\_\_\_ ha confermato di aver ingiuriato ripetutamente la reclamante seppur adducendo di averlo fatto per reagire a "comportamenti altrettanto aggressivi verbalmente" (cfr. verbale d'udienza del 20.05.14). Tuttavia, mentre le reiterate aggressioni verbali del \_\_\_\_\_ sono state confermate sia dalla figlia \_\_\_\_\_, sia dall'informatore \_\_\_\_\_ ed appaiono, pertanto, verosimili, alcuna condotta di tal natura imputabile alla reclamante è emersa all'esito dell'istruttoria espletata.

Va evidenziato che i provvedimenti di cui agli artt. 342-bis e 342-ter c.c. sono volti a contrastare condotte lesive anche dell'integrità morale dell'altro coniuge o convivente che ben si possono concretizzare in continue aggressioni verbali poste in essere mediante ingiurie e minacce lesive dell'onore e del decoro dell'altra persona. Come sopra evidenziato, pur trattandosi di un contesto di crisi familiare, che nel caso di specie appare dettata da notevoli dissidi tra le parti, risalenti nel tempo, probabilmente accentuati dalla diversità di vedute in ordine all'educazione della figlia ed alla sua frequentazione con il compagno di scuola \_\_\_\_\_, non appaiono in alcun modo giustificate le condotte certamente lesive dell'integrità morale della reclamante poste in essere dal \_\_\_\_\_. La situazione di disagio familiare emersa, infatti, non può giustificare delle continue aggressioni verbali che, soprattutto se reiterate nel tempo e particolarmente offensive, come è emerso nel caso in esame, devono ritenersi idonee al superamento della soglia di gravità sufficiente ai fini dell'emissione dei provvedimenti previsti da tali disposizioni. Ed è proprio l'elemento della reiterazione delle aggressioni verbali che va valorizzato nel caso trattato che, come confermato dalla figlia \_\_\_\_\_ non si sono certo limitate ad un singolo episodio ma si sono ripetute



nel corso degli anni, spesso senza alcuna ragione, almeno apparente. Va evidenziato che la dignità di donna e di madre non può essere continuamente calpestata e il riferimento anche all'integrità morale, oltre che fisica, indicato nel disposto dell'art. 342-bis c.c. risponde ad una precisa *ratio* di tutela complessiva della sfera personale del destinatario rispetto a condotte pregiudizievoli. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'emissione dei provvedimenti richiesti per la durata di sei mesi.

Con riferimento, inoltre, alla richiesta di versamento di un assegno periodico pari ad € 400,00 a carico del \_\_\_\_\_ per il mantenimento della figlia minore \_\_\_\_\_, ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione contabile prodotta dalle parti nel giudizio *a quo*, lo stesso vada riconosciuto nella somma di € 300,00 mensili da corrispondersi in via anticipata entro il decimo giorno del mese per tutta la durata delle misure concesse.

Quanto alle spese legali, le stesse seguono la soccombenza ex art. 92 c.p.c. e vanno poste a carico di parte reclamata. Ritenuto, inoltre, necessario, in applicazione dell'art. 5, co. 6, D.M. 55/2014, far riferimento allo scaglione "da € 26.000,01 a € 52.000,00" e ritenuta congrua l'applicazione dei valori medi ivi previsti, le spese si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli art. 739 c.p.c. e 342-bis e 342-ter c.c.;

I. accoglie il reclamo proposto e, per l'effetto:

- ordina a \_\_\_\_\_ la cessazione di ogni condotta pregiudizievole dell'integrità fisica o morale della convivente \_\_\_\_\_
- ordina a \_\_\_\_\_ di allontanarsi dalla casa familiare sita in \_\_\_\_\_ e di non accedere alla stessa per un periodo di sei mesi;
- ordina a \_\_\_\_\_ di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da \_\_\_\_\_ per un periodo di sei mesi;



- ordina a \_\_\_\_\_ di corrispondere a \_\_\_\_\_ un assegno periodico di mantenimento in favore della figlia \_\_\_\_\_ pari ad € 300,00 mensili da corrispondersi in via anticipata entro il decimo giorno del mese per tutta la durata delle misure concesse;

2. condanna \_\_\_\_\_ alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla reclamante che si liquidano in complessivi 2.225,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% del compenso ed accessori come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Rovigo, 18.07.2014

Il Presidente

Ciudico est. 17

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Ro. II 28 LUG. 2014  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

